

CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 334 DEL 17/12/2020

OGGETTO: Autorizzazione a proporre appello alla sentenza del Tribunale di Ragusa n°740/2020 nel ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo promosso da Carpenzano Salvatore contro il Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa.-

L'anno duemilaventi il giorno Sticierette del mese di Dicembre, il Sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n°107/GAB del 09/11/2018 e prorogato con D.A. n°1/GAB del 02/01/2019, D.A. n°29/GAB del 29/03/2019, D.A. n°102 del 30/09/2019, D.A. n°140/GAB del 31/12/2019 e ulteriore D.A. n°62/GAB del 03/07/2020 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale del Consorzio, Dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera n°28 del 14/09/2020, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n°215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n°45;

VISTO l'art. 13 della L.R. n°5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione n°467 del 12/09/2017 e n°468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del sopraccitato art.13, comma 3, della L.R. n°5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n°1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n°2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n°8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 del codice civile; del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n°21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n°275 del 25/06/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di Bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n°8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n°23 del 18/12/2018, n°11 del 01/07/2019 e n°47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n°989 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n°21/2020;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta costituito;

VISTA la sentenza del Tribunale di Ragusa n°740/2020, assunta al protocollo consortile al n°7619/2020, nella causa promossa dal Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa contro il signor Carpenzano Salvatore per l'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n°832/2015 reso dal Giudice del Lavoro di Ragusa su istanza di Carpenzano Salvatore per il pagamento di €. 19.704,00 oltre spese e interessi, somma pretesa in forza della sentenza del Tribunale di Ragusa n°104/2015 sulla quale, nelle more del giudizio, è intervenuta la sentenza della Corte d'Appello di Catania n°1342/2017 che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha ridotto l'indennità risarcitoria, conseguente alla declaratoria di nullità dei termini apposti ai contratti succedutisi tra le parti, condannando quindi il Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa a corrispondere al signor Carpenzano Salvatore una indennità risarcitoria pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto goduta alla scadenza del termine quantificata in €. 3.422,88 e condannando altresì il Consorzio al pagamento delle spese processuali al quale invece avrebbe dovuto essere condannato il signor Carpenzano considerato che l'opposizione è stata accolta per la maggior parte;

CONSIDERATO che la suddetta sentenza del Tribunale di Ragusa n°740/2020 appare erronea, anche a seguito dei rilievi mossi dall'Avv. Guglielmo Rustico, legale convenzionata dell'Ente, con parere assunto al protocollo consortile con nota n°7619/2020;

RITENUTO pertanto necessario autorizzare questo Ente a proporre appello alla sentenza n°740/2020 del Tribunale di Ragusa, affidando la difesa all'Avv. Guglielmo Rustico del Foro di Ragusa, legale convenzionato del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa, nelle more della rivisitazione del rapporto convenzionale alla luce delle linee guida approvate dall'ANAC con delibera n. 907/2018;

CON il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

DELIBERA

- 1) **DI AUTORIZZARE** questo Consorzio a proporre appello alla sentenza n°740/2020 del Tribunale di Ragusa, assunta al protocollo consortile al n°7619/2020;
- 2) **DI AFFIDARE** il relativo incarico di rappresentare e difendere gli interessi del Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa, conferendogli procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, all'Avv. Guglielmo Rustico del Foro di Ragusa, legale convenzionato dell'Ente.
- 3) **DI DARE MANDATO** ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento;
- 4) **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.-

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Barbagallo)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Francesco Nicodemo)